

## COMUNE DI ZIBELLO

### TITOLO 01

CONFIGURAZIONE GIURIDICA, ELEMENTI COSTITUTIVI, SEGNI DISTINTIVI, PRINCIPI FONDAMENTALI E PATRIMONIO.

#### CAPO 01

CONFIGURAZIONE GIURIDICA

##### ART. 01

(IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI ZIBELLO, E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA ED AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE I SUOI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

#### CAPO 02

ELEMENTI COSTITUTIVI E SEGNI DISTINTIVI

##### ART. 02

(IL TERRITORIO, LA SEDE E LO STEMMA)

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' QUELLO INDICATO NEL PIANO TOPOGRAFICO APPROVATO DALL' ISTAT.

02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAI CENTRI ABITATI, STORICAMENTE RICONOSCIUTI, DI ZIBELLO, PIEVEOTTOVILLE ED ARDOLA.

03. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVI.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEI CENTRI ABITATI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

05. LA SEDE DEL COMUNE E' IL PALAZZO CIVICO POSTO IN ZIBELLO. PRESSO DI ESSA GLI ORGANI COMUNALI ESERCITANO LE FUNZIONI DI LORO COMPETENZA. IN PRESENZA DI ESIGENZE PARTICOLARI ED ECCEZIONALI LA SEDE PUO' ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE, ESSERE FISSATA IN ALTRO LUOGO.

06. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO QUELLE STABILITE DAI D.P.R. RISPETTIVAMENTE, DEL 16.04.53 E DEL 13.02.54 .

07. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 03

(ALBO PRETORIO)

01. NEL PALAZZO CIVICO E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD " ALBO PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 03

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 04

( PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA E DI ASSOCIAZIONE )

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PRESENZA ATTIVA DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, PROMUOVE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI.

04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

05. IL COMUNE PARTECIPA ALLE INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE E SVILUPPA RAPPORTI CON LE COMUNITA' LOCALI DI ALTRE NAZIONI PER SCOPI DI CONOSCENZA, DI DEMOCRAZIA, DI AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO, DI PACE E DI COOPERAZIONE, IN ARMONIA CON LA POLITICA ESTERA ITALIANA E IN CONFORMITA' CON LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA E CON LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE COLLABORA CON ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE PERSEGUONO GLI STESSI SCOPI, IN PARTICOLARE CON QUELLI RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA, DAL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE.

06. PROMUOVE INIZIATIVE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO.

CAPO 04

PATRIMONIO COMUNALE

ART. 05

(BENI COMUNALI)

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E IN BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 06

(BENI DEMANIALI)

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTICOLI 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE ALLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

04. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 07

(BENI PATRIMONIALI)

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 08

(INVENTARIO)

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI E' REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO, COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA E DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 03.

02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CONCERNENTI L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI

MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

## TITOLO 02

FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 09

(FUNZIONI)

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO, SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. LA LEGGE REGIONALE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEL COMUNE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE STESSA.

04. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE.

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRE FUNZIONI O SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE;

L) TUTTE QUELLE ATTRIBITEGLI O DELEGATEGLI CON LEGGE STATALE O REGIONALE.

05. AL COMUNE COMPETE L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI.

ART. 10

(I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME

GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 11

(I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, QUALORA ESSE VENGA AFFIDATE CON LEGGE, LA QUALE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 12

(LA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO INFORMATIVO DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 13

(L'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE, SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. E' ISTITUITO PRESSO IL COMUNE L'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEL QUALE SONO ISCRITTE LE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO L'ATTIVITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE ED IN ESSO ABBIANO LA LORO SEDE OLTRE LA PRESENZA DELL'ORGANO ESECUTIVO. LE MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO, LA SUA CONSERVAZIONE ED IL SUO AGGIORNAMENTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 14

(LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI.

CONCESSIONI IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, PREVIA APPOSITA CONVENZIONE.

02. PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO DEVONO FARNE RICHIESTA NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. POTRANNO ESSERE PRESE IN ESAME DOMANDE DI CONTRIBUTI PRESENTATE

DA ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE ALL'ALBO ALLE CONDIZIONI  
PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

04. LA GIUNTA, CON PROPRIO ATTO DISPONE LA NATURA E L'ENTITA' DEL  
SOSTEGNO

ART. 15

(GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE  
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE  
L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E  
DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DEI  
DATORI DI LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU  
TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE IN CUI RITENGONO  
DOVER INTERVENIRE O CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA LORO SOTTOPORRE,  
SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBBONO ESSERE DEFINITI  
PER ISCRITTO ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16

(L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA  
DEI DEPUTATI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO FACOLTA'  
DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE  
INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE NE GARANTISCE IL TEMPESTIVO ESAME, DA PARTE DEL  
COMPETENTE ORGANO, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA.

ART. 17

(LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI  
ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI.

02. ESSE DEBBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO E CONTENERE CHIARO  
L'OGGETTO CHE DEVE ESSERE DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBONO, ALTRESI', ESSERE  
REGOLARMENTE FIRMATE.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI PRESENTATE, ESAMINATE E DECISE, E'  
DATA RISPOSTA SCRITTA E MOTIVATA.

06. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E  
LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE  
DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 18

(FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE)

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, CHE  
L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE, ED AL FINE DI

CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POSSONO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DELL'ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

03. L'ORGANO COMPETENTE PUO' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI E LE PROPOSTE PRESENTATE DAI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, SONO ESAMINATE DALL'ORGANO COMPETENTE, PER L'ADOZIONE DEGLI EVENTUALI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI 05 LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON OPERAZIONI DI VOTO.

#### ART. 19

(REFERENDUM CONSULTIVI)

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE, IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA UN QUINTO DEL CORPO ELETTORALE.

04. IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI E' DEMANDATO AD UNA SPECIALE COMMISSIONE CONSILIARE LA CUI COMPOSIZIONE E' DISCIPLINATA DALLE NORME REGOLAMENTARI.

05. LA COMMISSIONE PROCEDE, IN PARTICOLARE, ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, DELL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA E AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

06. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDICE IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA E PER I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.

08. SE IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCIA PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DEVE ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

09. IL REFERENDUM S'INTENDE RESPINTO SE NON VI HA PARTECIPATO OLTRE IL CINQUANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE

DELL' APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGIONE D'ESSERE O SUSSISTANO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. LE MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, AL PREVENTIVO GIUDIZIO SULLA SUA AMMISSIBILITA', NONCHE' ALLA FISSAZIONE DELLA DATA E ALLE MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI VOTO SONO DISCIPLINATE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

12. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA DI ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

13. PER OGNI ANNO SOLARE E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM CON NON PIU' DI QUATTRO QUESITI.

14. IL MANCATO RECEPIMENTO DELL'ESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

### TITOLO 03

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

#### CAPO 01

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### ART. 20

(PRINCIPI)

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI DEL COMUNE DEVE CONFORMARSI AI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA, GARANTENDO LA MASSIMA TRASPARENZA E PUBBLICITA'.

#### ART. 21

(MOTIVAZIONE)

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

#### CAPO 02

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

#### ART. 22

(INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO)

01. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, TRANNE CHE PER I CASI ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE



COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

05. GLI AVENTI DIRITTO, DOPO LA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZA MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

06. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO DELLE RICHIESTE RICEVUTE E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

08. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

09. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

## ART. 23

(ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI)

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 22, IL COMUNE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI ISTANTI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, IL COMUNE RECEDE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

## ART. 24

(DIRITTO DI ACCESSO)

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 25

(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA. AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE. 05 IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

TITOLO 04

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26

(ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA)

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 27

(COMPETENZE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 28

(SESSIONI E CONVOCAZIONI)

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI VENGONO POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO LE SEGUENTI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:

A) VARIAZIONE DELLO STATUTO;

B) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO;

C) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

D) APPROVAZIONE PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI; 03 TUTTE LE ALTRE SESSIONI SONO STRAORDINARIE

04. IL SINDACO FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCA IL CONSIGLIO, SENTITA LA GIUNTA, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. 05 SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, AI SENSI DELL' ARTT. 34, COMMA 05, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

07. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO

46.

ART. 29

(PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI)

01. COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI, CON FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA E DI ESPELLERE CHI, TRA IL PUBBLICO, SIA CAUSA DI DISORDINE, ANCHE AVVALENDOSI DELLA FORZA PUBBLICA.

02. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO

46.

ART. 30

( NUMERO LEGALE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE )

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO I CASI IN CUI NON SIA PREVISTA DALLA LEGGE, STATALE O REGIONALE DAL PRESENTE STATUTO O DAL REGOLAMENTO, UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE AVER LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 31

(VOTAZIONI)

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA LEGALE E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI E REVOCA DI CUI ALL' ARTT. 02, LETT. N ) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA 01. IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, DEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DELLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

ART. 32

(VERBALI)

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO, O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA, E IL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRE MODALITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO, ALLA REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI, ALLA LORO PUBBLICAZIONE, LETTURA, APPROVAZIONE E RETTIFICA.

ART. 33

(CONSIGLIERI)

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE ABBA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL

COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

05. PROPONGONO LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 63.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

#### ART. 34

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, DESIGNANDO IL CAPOGRUPPO SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PREVEDE E DISCIPLINA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI

#### ART. 35

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI ISTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI DISTINTE IN PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI SONO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 36

(COMPOSIZIONE)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE UN CITTADINO RESIDENTE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE, QUANDO LA SUA COMPETENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, SCIENTIFICA O SOCIALE NE RENDA OPPORTUNO L'INGRESSO IN GIUNTA IN RIFERIMENTO AI PROGETTI ED OBIETTIVI INDICATI NEL

DOCUMENTO PROGRAMMATICO. NON E' ELEGGIBILE COLUI CHE ABBA CONCORSO  
COME CANDIDATO ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.  
L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON FUNZIONI  
DI RELAZIONE E DIRITTO DI INTERVENTO. DETTA PARTECIPAZIONE NON E'  
COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE  
PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE MAGGIORANZE PER LA VOTAZIONE.  
03. L'ASSESSORE ESTERNO NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI VICE-SINDACO.

#### ART. 37

(ELEZIONE E STATUS DEI COMPONENTI)

01. L'ELEZIONE AVVIENE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA  
LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO  
AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA ADUNANZA  
DEL CONSIGLIO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVEDE LA  
PREPOSIZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI ALL'INDIRIZZO, COORDINAMENTO E  
CONTROLLO DEI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA,  
LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI  
DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE. 03  
OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL TERZO COMMA, NON  
POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI  
ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI  
E GLI AFFINI DI 01 GRADO. 04 IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI  
DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO  
ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DEL SINGOLO ASSESSORE SONO RASSEGNATE  
AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA  
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI  
DALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO RASSEGNATE DA OLTRE LA META' DEGLI  
ASSESSORI, LE STESSE DEVONO ESSERE FATTE PERVENIRE AL SEGRETARIO  
COMUNALE.

#### ART. 38

(COMPETENZE)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO  
RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE  
COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO O DEL  
SEGRETARIO.

02. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI  
GOVERNO:

A) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI  
GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI  
BILANCIO PREVENTIVO, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E LA  
RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

B) APPROVA I PROGETTI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE  
LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I  
PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI  
DI BILANCIO DELLE STESSE NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON SONO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

D) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI, SVOLGENDO FUNZIONI PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO;

E) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

F) PUO' ESAMINARE COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA ADOTTARE, IN PROPOSITO, ALCUN ATTO FORMALE, MENTRE E' TENUTA A PRONUNCIARSI FORMALMENTE IN ORDINE AL DIRITTO DI INIZIATIVA ESERCITATO DAI SINGOLI CONSIGLIERI.

G) NOMINA TUTTE LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI E DELLE PROVE SELETTIVE PUBBLICHE;

H) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

I) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO;

L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO;

M) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

N) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

O) DISPONE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE, COME ATTORE O CONVENUTO, ED APPROVA TRANSAZIONI;

P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

Q) ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA, D'IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

R) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER L'ELEZIONI, PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO;

S) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CORRETTA ATTUAZIONE AL DIRITTO D'INFORMAZIONE;

T) EROGA SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI O PERSONE, NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

U) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ATTO DI DELEGA;

V) COMPIE TUTTI GLI ALTRI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DI ALTRI ORGANI. 03 NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE ORGANIZZATORIE, PROVVEDE, ALTRESI' A:

A) DECIDERE I CONFLITTI DI COMPETENZA FUNZIONALE TRA GLI ORGANI DELL'ENTE;

B) STABILIRE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;

C) PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI

ACCORDI DECENTRATI I PARAMETRI, GLI STANDARD ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO;  
D) DETERMINARE I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO.

#### ART. 39

(NORME DI FUNZIONAMENTO) 01 L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA, IN MODO INFORMALE, DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L' UNITA' DELL' INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L' INTERVENTO DI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI

06. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO, O CHI PRESIEDE LA SEDUTA, E IL PIU' ANZIANO TRA GLI ASSESSORI PRESENTI; INDIVIDUATO SECONDO I CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 46.

07. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRE MODALITA' RELATIVE ALL' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE, AL SUO FUNZIONAMENTO, ALLA REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI ED ALLA LORO PUBBLICAZIONE.

#### CAPO 03

##### IL SINDACO

#### ART. 40

(ELEZIONE, STATUS E DISTINTIVO)

01. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 03.

#### ART. 41

(FUNZIONI)

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, DI VIGILANZA E DI ORGANIZZAZIONE.

03. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA



LEGGE, ED IN PARTICOLARE DAGLI ARTICOLI 10, SECONDO COMMA,  
E 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

04. IL SINDACO ESERCITA LA COMPETENZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IN  
OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE, DAL PRESENTE  
STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI.

#### ART. 42

(COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO; DELL'ATTIVITA'  
POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) DETERMINA GLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA  
GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI  
PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA  
LA GIUNTA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI CON I  
SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO  
DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SENTITA LA GIUNTA;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE NEI CASI, LIMITI E FORME PREVISTE DALLA LEGGE;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,  
NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA,  
ESPROPRI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMPETENTE ORGANO  
COLLEGIALE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- O) SOVRAINTENDE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI  
DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, ALLE COMPETENZE DELLA GIUNTA E  
DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) COORDINA NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI  
INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI  
ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DELL'APERTURA AL  
PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE;
- R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI, QUANDO IL  
SEGRETARIO COMUNALE SVOLGA FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE;
- S) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO.

#### ART. 43

(COMPETENZE DI VIGILANZA)

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI  
INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE,

INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL  
COMUNE;

- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 44

(COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE)

01. IL SINDACO, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE:

- A) STABILISCE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, GLI ARGOMENTI DA INCLUDERE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE;
- B) CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI; .
- C) DISPONE, SECONDO QUANTO E' PREVISTO DAL REGOLAMENTO, CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA, LA PRESIEDE E PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE, SENTITE LE INDICAZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARE, SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA DAL REGOLAMENTO;
- E) DELEGA AI SINGOLI ASSESSORI LA FIRMA DI ATTI SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA ANCHE PER CATEGORIA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA;

02. IL SINDACO, INOLTRE, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL PRIMO COMMA:

- A) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE LE PROPRIE DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- B) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEI SINGOLI CONSIGLIERI ED ASSESSORI;
- C) FORMULA LA PROPOSTA DI REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI;
- D) INCLUDE NELL'ORDINE DEL GIORNO, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLA GIUNTA, LE PROPOSTE PRESENTATE DAI CONSIGLIERI NELL'ESERCIZIO DEL LORO DIRITTO DI INIZIATIVA;
- E) FORMULA LA PROPOSTA DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI.

ART. 45

(VICE-SINDACO)

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A SVOLGERE TALE FUNZIONE VIENE

DESIGNATO DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. AL VICESINDACO E' CONFERITA DELEGA GENERALE DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO.

ART. 46

(SOSTITUZIONI)

01. LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, SONO ESERCITATE:

A) DAL VICE-SINDACO; B) DAI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DAI VOTI, QUALORA IL VICESINDACO SIA ASSENTE O IMPEDITO; C) DAI SINGOLI CONSIGLIERI, SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA', QUALORA SIANO ASSENTI O IMPEDITI TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

TITOLO 05

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 47

(FUNZIONI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 51 E 52 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, E DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO AL QUALE COMPETONO, PRIMARIAMENTE, FUNZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA DELL'AZIONE DELL'ENTE.

02. ALLO STESSO ORGANO BUROCRATICO SONO AFFIDATE, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, FUNZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA, DI COORDINAMENTO E LA DIREZIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI.

ART. 48

(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI.

A) PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI, PIANI E PROGRAMMI PER UNA MIGLIORE ATTIVITA' DELL'ENTE E PER ORGANIZZARE IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE;

B) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

C) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

D) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE

DELIBERAZIONI;

E) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO.

ART. 49

(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ED ESTERNE ALL'ENTE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 50

(ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA

- DIREZIONE - COORDINAMENTO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA E SENTITA LA GIUNTA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. PROCEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 51

(ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA)

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E, OVE RICHIESTO DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA, ALTRESI', LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

03. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

04. IL SEGRETARIO, INOLTRE, RICEVE:

A) IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;

B) L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E LA PROPOSTA DI

REVOCA;

C) LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI;

D) LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE, INOLTRATE DAI CONSIGLIERI;

E) IL DOCUMENTO PER LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 63.

ART. 52

(VICESEGRETARIO)

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI AUSILIARIE E IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 53

(PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI)

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE:

A) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER SINGOLI ATTI E PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) L'ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO:

C) L'INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) IL SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

ART. 54

(STRUTTURA)

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE EFFICACIA ED EFFICENZA.

ART. 55

(PERSONALE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04

SERVIZI

CAPO 01

FINI, CRITERI GENERALI E FORME DI GESTIONE

ART. 56

(FORME DI GESTIONE)

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI, ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA A FAVORE DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI PARTECIPAZIONE, TUTELA DEGLI UTENTI, INFORMAZIONE E TRASPARENZA.

ART. 57

(GESTIONE IN ECONOMIA)

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO INTEGRALMENTE DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 58

(AZIENDA SPECIALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO

DISCIPLINATI DALL' APPOSITO STATUTO E DAI RELATIVI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 59

(ISTITUZIONE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' ORGANIZZAZIONE E DELL' ATTIVITA' DELL' ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO, I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L' ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' ISTITUZIONE, LE MODALITA', DI ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA GESTIONALE, L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL' ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL' ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

#### ART. 60

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL' ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL' ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 61

( IL PRESIDENTE )

01. IL PRESIDENTE:

- A) RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- B) VIGILA SULL`ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- C) PUO', IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL`ORGANO COLLEGIALE RICHIEDENDONE, POI, LA RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL`ADOZIONE.

ART. 62

(IL DIRETTORE)

01. IL DIRETTORE DELL`ISTITUZIONE E' NOMINATO SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L`ATTIVITA' DELL`ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI

CAPO 02

NORME COMUNI

ART. 63

(NOMINA E REVOCA)

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICHI IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. 02 IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

CAPO 03

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

ART. 64

(CASI E DISCIPLINA)

01. QUALORA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, SI RENDA OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI, IL COMUNE PUO' GESTIRE IL SERVIZIO STESSO A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE. 02 NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE



## CAPO 01

### PRINCIPI E COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

#### ART. 65

##### (PRINCIPIO DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

#### ART. 66

##### (COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA)

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA, CONGIUNTAMENTE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE, CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA, PUO' OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO, SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE, IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA, PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

05. IL COMUNE PUO' AVANZARE, ANNUALMENTE, IN PREVISIONE DEL BILANCIO, PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

06. LE PROPOSTE DEL COMUNE POSSONO ESSERE AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE, PROMOSSI DALLA PROVINCIA A FINI DI COORDINAMENTO.

07. QUALORA IL COMUNE SIA INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE, FAVORISCE L'ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI, ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

08. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

## CAPO 02

### FORME DI COLLABORAZIONE

#### ART. 67

##### (CONVENZIONI)

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 68

##### (CONSORZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 142/90 PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLA FORMA ORGANIZZATIVA PREVISTA NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 67 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANTO SI INTENDE GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

#### ART. 69

##### (UNIONE DI COMUNI)

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

#### ART. 70

##### (ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI, PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI, CHE NECESSITANO

DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO, COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA .

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

## TITOLO 08

FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO 01

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

ART. 71

(AUTONOMIA FINANZIARIA ED IMPOSITIVA)

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA, DEMANIO E PATRIMONIO PROPRI.

02. IL COMUNE E' ALTRESI', DOTATO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA.

03. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

ART. 72

(CONTABILITA' E CONTRATTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA OGNI ANNO, ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE, IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO SUCCESSIVO, CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' PRESENTATO AL CONSIGLIO, ENTRO LE SCADENZE DI LEGGE, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE DISCIPLINA ANCHE L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO DELIBERA, ALTRESI', IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

CAPO 02

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

ART. 73

(PRINCIPI E CRITERI)

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DEVONO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI, AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E

CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE PUO' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DELL'ENTE.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO DEVONO ESSERE INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

05. POSSONO ESSERE, ALTRESI', PREVISTE FORME DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

#### ART. 74

(REVISORE DEL CONTO)

01. IL REVISORI DEL CONTO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, SCELTO FRA ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA

#### TITOLO 09

FUNZIONE NORMATIVA E NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO 01

FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 75

(STATUTO)

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNI.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 76

(REGOLAMENTI)

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE. 03 NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO

ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSANTI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### ART. 77

( ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE )

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO, DELIBERARE L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI EMANATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA COMUNITA' EUROPEA.

#### ART. 78

(ORDINANZE)

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALE E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142, TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. HANNO EFFICACIA LIMITATA AL TEMPO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

#### CAPO 02

NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 79

(TERMINE PER LA ADOZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLA MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

03. ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

ART. 80

( ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO )

01. IL PRESENTE STATUTO, ESPLETATO IL CONTROLLO DA PARTE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI. 03 IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.